

Regione Sicilia
COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO
PROVINCIA DI MESSINA

DELIBERAZIONE N. 13

in data: 13.07.2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI SERVIZI
 TAXI E NO LEGGIO CON CONDUCENTE.

L'anno duemiladodici addì tredici del mese di luglio alle ore 19,30 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - BLOGNA CALOGERO	P	8 - AMATA GIUSEPPE	P
2 - GIARDINIERI BENEDETTO	P	9 - CANGEMI MARIA	P
3 - BLOGNA GIOVANNI	P	10 - LUPICA CALOGERA	P
4 - FERRAROTTO SALVATORE	P	11 - MILETI ANTONINO	P
5 - FRUSTERI CHIACCHIERA GIUSEPPE	P	12 - TOMASI ANTONINO	P
6 - ODDO SALVATORE ANTONINO	P		
7 - PACE ORSOCANE BIAGIO	P		

Totale presenti 12

Totale assenti 0

Assiste il Segretario Comunale Sig. **DOTT.SSA TERESA RICCO** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Partecipa: il Sindaco e l'Ass. V. Di Stefano.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. **BLOGNA CALOGERO** assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Vengono nominati scrutatori i cons. Pace, Ferrarotto e Amata.

Proposta n. 13 del 6.7.2012 A.L.R. N. 48/91 COME INTEGRATA DALL'ART. 12 DEL

OGGETTO: Approvazione Regolamento per l'esercizio dei servizi Taxi e noleggio con conducente.

Premesso che la legge quadro 15.01.1992, n. 21 relativa al trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea si applica nel territorio della Regione Siciliana con le modifiche ed integrazioni di cui alla L.R. n. 29 del 04.04.1996 la quale delega ai singoli Comuni l'esercizio delle funzioni amministrative attuative e alla L.R. n. 13 del 09.09.2002;

Ritenuto necessario, nell'ambito della operatività locale alle norme di cui alle sopra citate LL.RR. nn. 29/96 e 13/02 di dover procedere alla redazione del regolamento per l'esercizio dei servizi Taxi e noleggio con conducente che sia rispondente alla necessità di garantire il pieno soddisfacimento del fabbisogno dell'utenza secondo i criteri di continuità, economicità e sicurezza del servizio.

Visto l'allegato schema di Regolamento per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio con conducente che disciplina le modalità di esercizio di tali attività;

Vista la L.R. n. 21/92 e le LL.RR. nn. 29/96 e 13/02;

Visto l'O.A. EE.LL. vigente in Sicilia e suo regolamento di attuazione;

PRO P O N E

1)-Di approvare il Regolamento per l'esercizio dei servizi Taxi e noleggio con conducente, costituito da n. 40 articoli, allegato alla presente in parte integrante e sostanziale.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VIS IL RESPONS. DI RAGIONERIA f.f.

IL PROPONENTE

F.to Sig.ra NARO DANIELA

F.to Avv. C. LO RE

1)-Approvare la proposta dall'oggetto: Approvazione Regolamento per l'esercizio dei servizi Taxi e noleggio con conducente con allegato regolamento composto da n. 40 articoli.

2)- Dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo stante l'urgenza di accelerare il proseguo degli adempimenti.

PARERI RESI AI SENSI DELLA L.R. N. 48/91 COME INTEGRATA DALL'ART. 12 DELLA L.R. 30/2000

Il sottoscritto Respons. del Servizio Economico Finanziario su detta proposta esprime parere favorevole per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile.

IL RSPONS. DEL SERV. ECON. E FINANZ. f.f.

F. N. O. Sig.ra Daniela Naro

Il Presidente con l'assenso unanime dei presenti dà per letta la proposta.

Ultimata detta lettura, dà facoltà ai presenti d'intervenire;

Interviene il Sindaco il quale dichiara che tale provvedimento è stato proposto al fine di promuoverne l'imprenditoria.

In Assenza di altri interventi, il Presidente invita il Consiglio Comunale a votare per alzata di mano in merito alla proposta in oggetto.

Eseguita la votazione per alzata di mano la proposta viene approvata con il seguente risultato

-Voti favorevoli n. 12 espressi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

Invita quindi il Consiglio Comunale a votare per alzata di mano l'immediata esecutività dell'atto stante l'urgenza di accelerare il proseguo degli adempimenti

Eseguita la votazione per alzata di mano si ottiene il seguente risultato:

Con voti Favorevoli n.12 espressi da n. 12 Consiglieri presenti e votanti, viene approvata l'immediata esecutività dell'atto;

Indi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di cui in oggetto;

VISTI i pareri favorevoli espressi da l responsabile del servizio finanziario in linea tecnica e contabile;

VISTO il parere favorevole espresso dal Revisore unico;

CON i superiori esiti dell'eseguite votazioni ;

D E L I B E R A

1)-Approvare la proposta dall'oggetto: Approvazione Regolamento per l'esercizio dei servizi Taxi e noleggio con conducente con allegato regolamento composto da n. 40 articoli.

2)- Dichiarare l'atto deliberativo immediatamente esecutivo stante l'urgenza di accelerare il proseguo degli adempimenti.

COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO

Provincia di Messina

Revisore dei Conti

Verbale n. 10/2012

Proposta di deliberazione n.13 del 06/07/2012 “ Approvazione Regolamento per l'esercizio dei servizi taxi e noleggio con conducente”.

In merito alla superiore richiesta:

- Vista la proposta ed i documenti allegati;
- Visto il vigente Regolamento di Contabilità Comunale;
- Visto il D. Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il parere favorevole di regolarità tecnica;
- Visto il parere favorevole di regolarità contabile;

P.Q.S.

esprime parere favorevole.

Letto, confermato e sottoscritto.

Militello Rosmarino 12/07/2012

Il Revisore dei Conti

Lanza Isabella



COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO

(Provincia di Messina)

Area Economico - Finanziaria

Ufficio Commercio

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEI

SERVIZI TAXI

E

NOLEGGIO CON CONDUCENTE

INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Definizione del servizio
- Art. 2 Disciplina del servizio
- Art. 3 Forme giuridiche per l'esercizio del servizio
- Art. 4 Licenza per l'esercizio
- Art. 5 Ambito territoriale per lo svolgimento dell'esercizio

CAPO II LICENZA DI ESERCIZIO

- Art. 6 Requisiti per il rilascio della licenza
- Art. 7 Numero delle licenze
- Art. 8 Concorso per l'assegnazione delle licenze
- Art. 9 Contenuti del bando di concorso
- Art. 10 Commissione di concorso
- Art. 11 Graduatorie
- Art. 12 Rilascio delle licenze
- Art. 13 Validità delle licenze
- Art. 14 Trasferibilità della licenza per atto tra vivi
- Art. 15 Trasferibilità della licenza mortis causa

CAPO III MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO

- Art. 16 Tipologia, caratteristiche e verifiche dei veicoli
- Art.16/bis Controlli sui veicoli e verifiche sui titolari di licenze
- Art. 17 Sostituzione del veicolo
- Art. 18 Pubblicità sui veicoli
- Art. 19 Tassametro
- Art. 20 Tariffe
- Art. 21 Turni ed orari del servizio
- Art. 22 Stazionamento dei veicoli per il servizio
- Art. 23 Acquisizione della corsa
- Art. 24 Interruzione e rifiuto del servizio

- Art. 25 Trasporto dei disabili
- Art. 26 Sostituzione temporanea alla guida
- Art. 27 Collaborazione familiare

CAPO IV OBBLIGHI E DIVIETI

- Art. 28 Obblighi dei conducenti o titolari di licenza
- Art. 29 Atti vietati agli esercenti il servizio
- Art. 30 Atti vietati agli utenti

CAPO V VIGILANZA E SANZIONI

- Art. 31 Addetti alla vigilanza
- Art. 32 Sanzioni amministrative pecuniarie
- Art. 33 Sanzioni amministrative accessorie
- Art. 34 Diffida
- Art. 35 Sospensione
- Art. 36 Decadenza
- Art. 37 Revoca
- Art. 38 Rinuncia
- Art. 39 Indennizzo
- Art. 40 Norme transitorie

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Definizione del servizio

Il servizio di piazza con autovetture (taxi) e di autonoleggio con conducente, è un servizio pubblico di trasporto non di linea di persone, con funzione integrativa rispetto al trasporto pubblico di linea, viene effettuato a richiesta dei trasportati, ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone.

Quando il regolamento fa riferimento a servizio o servizi, senza specificare quali, la dicitura si applica ad entrambi i servizi.

Art. 2

Disciplina del servizio

La disciplina del servizio di piazza con autovetture (taxi) e autonoleggio con conducente, è affidata alle norme del presente regolamento, emesso ai sensi della Legge 15 gennaio 1992 n°21 e delle Leggi Regionali n° 29 del 06 Aprile 1996, n°13 del 09 Agosto, 2002 e sue successive integrazioni e modifiche.

Art. 3

Forme giuridiche per l'esercizio del servizio

1- I titolari di licenza taxi o di autonoleggio con conducente, al fine del libero esercizio della propria attività devono:

- a) essere iscritti nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;
e possono:
- b) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- c) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- d) essere imprenditori privati che svolgono esclusivamente l'attività di servizio taxi e autonoleggio con conducente.

Art. 4

Licenza per l'esercizio

1- L'esercizio del servizio di piazza con autovetture (taxi) o di autonoleggio con conducente è subordinato alla titolarità di una specifica licenza rilasciata alla persona fisica o giuridica, dal Comune di ~~MILITELLO~~ ~~ROS.~~ e viene espletato con veicoli in regola con le norme del Codice della Strada.

2- Ogni licenza consente l'immatricolazione di un solo veicolo.

3- In capo ad uno stesso soggetto è vietato il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi anche se rilasciate da Comuni diversi.

4- Nei Comuni dove è istituito il servizio taxi, è ammesso il cumulo in capo ad altro soggetto delle licenze inerenti il servizio di noleggio con conducente, per un massimo di tre.

5- A carico di un soggetto assunto anche a contratto a tempo determinato, presso una ditta e/o società già titolare di licenza di taxi o autonoleggio con conducente, non può essere rilasciata nessuna licenza.

Art. 5

Ambito territoriale per lo svolgimento dell'esercizio

1- Il servizio taxi e autonoleggio con conducente opera prevalentemente all'interno del territorio Comunale, ed è obbligatorio per tutte le destinazioni ricadenti nel territorio stesso.

2- Per entrambi i servizi il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio sono effettuati con partenza nel territorio del Comune di *Milite* o *Ronchi*. Il prelevamento al di fuori del territorio Comunale può essere effettuato, nel caso in cui il servizio viene espressamente richiesto dall'utente.

CAPO II

LICENZA DI ESERCIZIO

Art. 6

Requisiti per il rilascio della licenza

1. La licenza Comunale di esercizio deve indicare i nominativi dei conducenti: cittadini italiani, in possesso della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale (CAP), previsti dal vigente codice della strada, e dei seguenti requisiti:

a) iscrizione nel ruolo dei conducenti presso la Camera di Commercio Industria ed Artigianato, di cui all'art. 6 della Legge 15 gennaio 1992, n°21;

b) proprietà o disponibilità in leasing di un veicolo idoneo al servizio di che trattasi, così come previsto dal codice della strada, munito di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, compresi tutti gli utenti che possono prendere posto sul veicolo e che preveda una copertura non meno del doppio rispetto ai minimi imposti dalla legge;

c) superamento della scuola dell'obbligo;

d) non avere riportato una o più condanne definitive di reclusione in misura complessivamente superiore a due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume;

e) non avere riportato alcuna condanna per delitti di mafia o per reati commessi in associazione a delinquere semplice;

f) non risultare sottoposto, con provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione per i delitti di cui alle lettere d) ed e);

g) non avere trasferito alcuna licenza taxi o di noleggio con conducente nei cinque anni precedenti;

h) non essere titolari di altra licenza taxi o di essere titolari di licenza di noleggio con conducente, in numero inferiore a tre;

i) non essere incorsi in condanne definitive per reati che comportino l'interdizione dalla professione, salvo che sia concessa la sospensione condizionale della pena;

l) insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art.10 della legge n°575 del 31 maggio 1965 e successive modifiche (antimafia), 13 settembre 1982, n°646, nonché della

legge n°726 del 12 ottobre 1982 e successive modifiche (misure urgenti contro la delinquenza mafiosa);

m) non essere incorsi, nel quinquennio precedente, in provvedimenti di revoca o decadenza di precedente licenza di taxi o di esercizio noleggio con conducente, anche da parte di altri Comuni;

n) essere muniti di certificazione attestante l'idoneità alla mansione specifica, rilasciata dall'ASL competente;

o) non svolgere altre attività lavorative.

2. Con riferimento al comma 1, lettere d), e), f) e i) sono fatti salvi i casi di intervenuta riabilitazione a norma di legge.

Art. 7

Numero delle licenze

1. Il numero delle licenze per tutto il territorio è fissato in n° 2 per il servizio taxi e n° 4 per il servizio di noleggio con conducente.

2. La Giunta Municipale, con propria deliberazione, può apportare eventuali variazioni al numero delle licenze, tenendo conto della intervenuta modifica dei parametri relativi a :

a- popolazione;

b- numero posti letto offerti dalle strutture alberghiero- ricettive;

c- attività commerciali, artigianali industriali;

d- istituti scolastici;

e- strutture sanitarie;

f- associazioni civili e religiose;

g- impianti sportivi e di intrattenimento e svago.

Art. 8

Concorso per l'assegnazione delle licenze

1. Le licenze taxi e di noleggio con conducente sono rilasciate, in seguito a selezione di pubblico concorso, per soli titoli, alle persone fisiche o giuridiche in possesso dei requisiti di cui all'art. 6.

2. L'indizione del bando avviene con Determinazione Dirigenziale a cura del Responsabile dell'Area che comprende il servizio.

3. Qualora, in assenza di valida graduatoria, di cui all'art. 11, si dovesse verificare una vacanza nell'organico, l'indizione del concorso per la relativa copertura avviene entro il termine di 60 giorni.

4. Nei casi in cui la Giunta Municipale ridetermini l'organico, ai sensi dell'art. 7, l'indizione del concorso avviene entro il termine di 60 giorni dalla data di esecutività della delibera Consiliare, fermo restando che in presenza di valida graduatoria si procede al suo scorrimento.

5. L'avviso del bando viene pubblicato **ALL'ALBO PRETORIO.**

Art. 9

Contenuti del bando di concorso

1. Il bando di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi e di noleggio con conducente deve, tra l'altro, contenere le seguenti indicazioni:

a) il numero delle licenze da assegnare;

b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso;

- c) i documenti da produrre;
 d) l'indicazione del termine per la presentazione della domanda;
 e) le modalità di inoltro della domanda;
 f) lo schema di domanda;
 g) l'elencazione dei titoli oggetto di valutazione;
 h) l'indicazione dei punteggi attribuiti a ciascun titolo;
 i) l'indicazione che il limite minimo di età è di 18 anni e quello massimo di ~~70~~ **40** anni.

2. Il punteggio verrà attribuito in base alla valutazione dei titoli di studio e professionali del richiedente o del legale rappresentante, del servizio prestato nonché della residenza anagrafica nel Comune di ~~Altilia~~ **Altilia** per almeno un anno senza interruzione.

3. Il punteggio attribuito al titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso è di massimo punti 10 (licenza media inferiore).

Alla licenza media inferiore vengono assegnati i sotto indicati punteggi:

Giudizio di sufficiente.....	punti 07
Giudizio di buono.....	punti 08
Giudizio di distinto.....	punti 09
Giudizio di ottimo.....	punti 10

4. Il punteggio attribuito ad altri titoli di studio, è il seguente:

Diploma di Scuola media di secondo grado.....	punti 10
Diploma di laurea.....	punti 20

Il possesso di eventuali altri diplomi di secondo grado o di laurea sarà valutato con un punteggio aggiuntivo di punti 10 per ciascun titolo.

5. Il punteggio attribuito ai titoli professionali è di punti 10 per ogni titolo fino ad un massimo di punti 30.

Saranno valutati solo i titoli riconosciuti dallo Stato o dalla Regione Sicilia, conseguiti previo esame finale e che denotano una professionalità inerente il servizio (per esempio guida turistica, interprete, mediazione linguistica, mediazione culturale).

6. Il punteggio attribuito al servizio prestato, come titolare di licenza di taxi o di noleggio di rimessa, come preposto o autista relativamente a detti servizi, come conducente dei mezzi di pubblico servizio di linea, punti 0.50 per ogni mese di servizio prestato senza demeriti sino ad un massimo di punti 20.

7. Il punteggio assegnato per i residenti nel Comune di ~~Altilia~~ **Altilia** è di 10 punti .

8. A parità di punteggio costituisce titolo di precedenza in graduatoria il concorrente che abbia maggiore carico familiare, valutato secondo i criteri del D.P.C.M. 18 luglio 1987, n°392 e successive modifiche ed integrazioni.

In caso di ulteriore parità è preferito il concorrente di età maggiore.

9. I requisiti per l'ammissione al concorso, ed i titoli di studio, professionali e di servizio oggetto di valutazione sono quelli indicati nella domanda di ammissione al concorso e posseduti alla data di pubblicazione del bando.

Art. 10

Commissione di concorso

1. Per l'espletamento del concorso il Dirigente dell'Area Economica Finanziaria nomina e convoca la commissione di cui al seguente comma.
2. La commissione è composta da tre membri come sotto sono meglio specificati:
 - a) Presidente: Dirigente dell'Area Economica Finanziaria o un suo delegato;
 - b) Componente: Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato;
 - c) Componente: Dirigente Comunale delegato dal Sindaco.Funge da Segretario un impiegato del Comune nominato dal Presidente.

Art. 11

Graduatorie

1. Le graduatorie, una per taxi e l'altra per il noleggio di rimessa con conducente, vengono stilate dalla Commissione di cui all'art.10 ed approvate con determinazione dirigenziale.
2. La graduatoria resta in vigore per tre anni dalla data di approvazione.
3. Nell'arco del triennio di cui al comma precedente, i posti dell'organico che si rendono vacanti vengono ricoperti attraverso lo scorrimento della graduatoria.

Art. 12

Rilascio delle licenze

1. Il dirigente del servizio competente, entro 60 giorni dall'approvazione della graduatoria di merito, ne dà formale comunicazione a tutti i partecipanti al concorso, ed assegna ai vincitori un termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti.
2. Le licenze vengono rilasciate, dal dirigente del servizio competente, entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione suddetta.
3. Il soggetto titolare di licenza ha l'obbligo di iniziare il servizio entro 90 giorni dal rilascio della licenza.
4. Qualora il titolare della licenza, per comprovati motivi di salute, sia impossibilitato ad iniziare il servizio entro i 90 giorni previsti, potrà ottenere ulteriori proroghe fino ad un massimo di 90 giorni.
5. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro due giorni all'Ufficio comunale competente.

Art. 13

Validità delle licenze

1. La licenza ha validità a tempo indeterminato a condizione che venga sottoposta a regolare vidimazione annuale, di cui al comma 2, nonché alle eventuali verifiche di cui al comma 4.
2. La licenza viene sottoposta a vidimazione annuale. Tale vidimazione avviene entro il mese di gennaio, da parte del competente ufficio comunale, in seguito alla verifica della permanenza dei requisiti previsti per il rilascio. Il titolare della licenza inoltra la richiesta di vidimazione al competente ufficio comunale entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
3. Il mancato inoltro della richiesta di vidimazione della licenza entro il termine previsto, comporta di fatto e di diritto l'interruzione del servizio a partire dal giorno successivo e fino alla data in cui il titolare non provveda a presentare la suddetta richiesta.

4. La sospensione del servizio, imputabile a qualsiasi causa, viene comunicata entro due giorni all'Ufficio comunale competente.
5. L'interruzione ingiustificata del servizio per oltre sei mesi comporta la decadenza della licenza.
6. L'ufficio comunale competente può disporre verifiche sull'idoneità al servizio degli autoveicoli, nonché sul regolare funzionamento dei tassametri.

Art. 14

Trasferibilità della licenza per atto tra vivi

1. La licenza per l'esercizio di taxi e noleggio con conducente può essere trasferita con atto pubblico solo nei seguenti casi:
 - a) quando il titolare sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia o infortunio.
 - b) ad un congiunto discendente per massimo di secondo grado, sia in linea retta che collaterale, per come previsto dal vigente Codice Civile.
2. La richiesta di trasferimento viene avanzata all'ufficio competente al rilascio della licenza. Tale richiesta viene sottoscritta dal subentrante con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione e corredata da copia autentica dell'atto notarile, o equipollente, di cessione. A tale richiesta va allegata la documentazione comprovante i requisiti per il rilascio della licenza.
3. L'inabilità permanente o l'inidoneità al servizio per malattia o infortunio devono essere documentate con certificato rilasciato dall'A.S.L. di appartenenza.
4. Il trasferimento della titolarità della licenza viene richiesto entro tre mesi dalla data del rilascio del certificato dell'A.S.L. attestante l'inabilità o l'inidoneità di cui alla lettera a) dell'art. 26 comma 1.
5. Il grado di parentela deve essere documentato da atti pubblici, rilasciati dall'ufficio Stato Civile del Comune di appartenenza.

Art. 15

Trasferibilità della licenza mortis causa

1. In caso di morte del titolare, la licenza può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare, qualora questi, alla data del decesso, sia in possesso dei requisiti prescritti nell'art. 6. La richiesta dovrà essere inoltrata, entro il termine di tre mesi dal decesso del beneficiario.
2. A tale richiesta, nel caso di esistenza di altri eredi appartenenti allo stesso nucleo familiare, va allegato un atto di rinuncia, da parte di tutti gli altri eredi appartenenti al nucleo familiare. La suddetta richiesta deve essere sottoscritta con le modalità previste dalla vigente normativa in materia di semplificazione.

CAPO III

MODALITA' PER LO SVOLGIMENTO DELL'ESERCIZIO

Art. 16

Tipologia, caratteristiche e verifiche dei veicoli

1. Il servizio di taxi e di noleggio con conducente può essere esercitato con i seguenti veicoli:

- a) veicoli a motore avente un minimo di n. 5 posti ed un massimo di n. 9 posti, compreso il conducente, fatte salve quelle adibite al trasporto dei portatori di handicap, che ne possono prevedere un numero inferiore;
- b) veicoli a trazione animale aventi un massimo di n° 5 posti compreso il conducente.

I veicoli devono avere caratteristiche rispondenti alle esigenze del servizio, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione Comunale di stabilire, attraverso una delibera di Giunta Municipale, diverse prescrizioni, rispetto a quelle riportate nel comma successivo, ai sensi della lettera a) del primo comma dell'art.5 della Legge 15 gennaio 1992, n°21.

2. I veicoli adibiti al servizio devono:

- a) essere dotate di tutti gli strumenti ed i dispositivi prescritti dalle norme che disciplinano la circolazione stradale;
- b) per i taxi essere dotate di tassametro;
- c) avere a bordo il tariffario, a disposizione dell'utenza, ed esposto anche sul retro del sedile anteriore destro;
- d) essere dotate di due sportelli per fiancata;
- e) essere dotate di aria condizionata;
- f) essere di colore bianco;
- g) avere sulla parte superiore centrale del tetto, un segnale illuminabile recante la scritta "taxi" per i tassisti, conforme alla vigente normativa;
- h) riportare, sulle fiancate degli sportelli anteriori, un adesivo, di cm. 25 x 50, di colore bianco e recante la scritta, di colore nero, "Taxi" o "servizio noleggio con conducente", il numero della licenza, la dicitura servizio pubblico di colore rosso, lo stemma comunale a colore con la scritta "Comune di **MILITELLO ROSMARINO** ;
- i) riportare sul lunotto termico posteriore e sul parabrezza anteriore, un adesivo di colore bianco, di cm.7 di altezza per cm.50 di lunghezza, recante la scritta "Servizio Pubblico ed il numero della licenza" di colore rosso, la scritta "Taxi" o "servizio noleggio con conducente", di colore nero, e lo stemma del Comune **Di MILITELLO ROSMARINO**

Art.16/bis

Controlli sui veicoli e verifiche sui titolari di licenze

1. I veicoli oltre ai controlli e revisioni previsti per legge, dovranno prima del rilascio della licenza e ogni anno a partire dalla data di rilascio della licenza, essere sottoposti a verifica da parte dell'Ufficio Commercio, per accertare che gli stessi continuano ad avere i requisiti previsti nel presente Regolamento. Alla verifica per il mantenimento dei requisiti previsti si dovranno sottoporre con la stessa temporalizzazione. Per entrambe le verifiche i titolari di licenza dovranno effettuare il pagamento complessivo della somma di euro 50.00, da versare presso la tesoreria Comunale quale rimborso spese.

Art.17

Sostituzione del veicolo

1. Il titolare di licenza taxi o autonoleggio con conducente può sostituire l'autoveicolo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie allo svolgimento dell'attività.
2. Per la sostituzione di cui al comma precedente è necessario richiedere al competente ufficio comunale un preventivo nulla osta da presentare all'ufficio della motorizzazione civile che provvede

all'eventuale rilascio dell'attestazione di conformità del mezzo, che si vuole adibire al servizio taxi, ed al contestuale passaggio ad uso privato del mezzo da sostituire.

3. Il nulla osta di cui al comma precedente ha validità bimestrale, perdendo efficacia nel caso in cui l'interessato non farà seguire, entro i due mesi, la relativa richiesta all'ufficio della motorizzazione civile.

4. La sostituzione avviene in seguito all'annotazione che il competente ufficio comunale effettua sulla relativa licenza, previa verifica della rispondenza a tutti i requisiti relativi all'autovettura, previsti dal presente regolamento.

Art. 18

Pubblicità sui veicoli

E' consentita l'apposizione di scritte ed insegne pubblicitarie sugli sportelli degli autoveicoli, evitando quelli dove sono collocate le scritte,

E' vietata la pubblicità di carattere religioso, politico e pornografico, fermo restando il pagamento della relativa tassa Comunale.

Art.19

Tassametro

1. Le autovetture adibite al servizio taxi devono essere dotate di tassametro.

2. Il tassametro deve essere regolarmente omologato.

3. Il tassametro viene installato nella parte superiore del cruscotto, ad una distanza di almeno 20 centimetri dalla leva del cambio e dallo sterzo, in posizione tale che sia ben visibile sia all'autista che all'utente.

4. Il tassametro deve essere sottoposto a verifiche tecniche effettuate presso centri specializzati che ne accertano il regolare funzionamento, in concomitanza alla vidimazione della licenza.

5. La corretta taratura del tassametro, rispetto alle tariffe in vigore, e l'esatta collocazione sull'autovettura vengono verificate dall'Ufficio di Polizia Municipale, che provvede a sigillare l'accesso alla programmazione dello strumento con piombo su cui viene impresso lo stemma del Comune.

6. In caso di rottura del sigillo, imputabile a qualsiasi causa, il tassista sospende il servizio. Di ciò il titolare della licenza dà immediata notizia al Comando della Polizia Municipale. Le operazioni di ripiombatura vengono effettuate a norma del comma precedente.

7. In caso di guasto o di cattivo funzionamento del tassametro, il tassista interrompe il servizio, da immediata comunicazione all'Ufficio Commercio e provvede alla riparazione o alla sostituzione dello stesso. Successivamente sottopone il tassametro alla procedura di piombatura di cui al quinto comma.

Art.20

Tariffe

1. Le tariffe del servizio taxi e noleggio con conducente ed i relativi supplementi sono determinati dalla Giunta Municipale ed espressamente visualizzate in apposita scheda posta all'interno dei

veicoli utilizzati per il servizio in modo visibile al passeggero ed aggiornate ad ogni modifica disposta dagli Organi componenti.

2. La Giunta Municipale procede ad eventuali adeguamenti tariffari in relazione agli aumenti dei costi (benzina e assicurazione R.C.A.).

3. Le tariffe sono determinate a base multipla con riferimento al tempo di permanenza in vettura ed alla percorrenza chilometrica.

4. Il corrispettivo del trasporto per i taxi deve essere sempre calcolato mediante tassametro e, quindi, non è ammessa la determinazione del prezzo direttamente concordata fra l'utente e il vettore.

5. Ogni eventuale supplemento tariffario è portato a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili, posti sul cruscotto dell'autovettura.

6. La determinazione del corrispettivo per trasporto per gli autonoleggiatori con conducente è preventivamente concordata tra l'utente e il vettore, sempre nei limiti minimi e massimi stabiliti dal comma 1.

Art. 21

Turni ed orari del servizio

L'Ufficio Commercio stabilisce l'orario, i turni e le modalità di pubblicizzazione del servizio.

Art. 22

Stazionamento dei veicoli per il servizio

1- Lo stazionamento delle autovetture taxi avviene in luogo pubblico.

2- Le autovetture adibite ad autonoleggio con conducente, dovranno stazionare in apposite autorimesse idonee sia dal punto di vista urbanistico, sanitario e prevenzione incendi.

3- I tassisti debbono prendere posto con la vettura nelle aree a tal fine predisposte secondo l'ordine di arrivo. La partenza per effettuare il servizio avviene con lo stesso ordine.

4- Le autovetture di taxi e di noleggio con conducente possono, qualora non sussistano specifici divieti, sostare in prossimità di teatri e di altri luoghi di spettacolo o di pubblico intrattenimento o comunque sedi di manifestazioni di carattere politico, sociale o culturale, soltanto in prossimità della fine dello spettacolo, della riunione o della manifestazione, mettendosi in fila secondo l'ordine di arrivo e senza intralciare la viabilità.

5- La Giunta Municipale con apposita delibera, individuerà le aree di stazionamento dei taxi, può anche individuare delle aree pubbliche di stazionamento degli autoveicoli di noleggio con conducente, purchè diverse da quelle del servizio taxi.

Art. 23

Acquisizione della corsa

1. Per i taxi la corsa viene acquisita nei modi seguenti:

Nelle aree di stazionamento:

- a) mediante chiamata da parte delle centrali radio;
- b) mediante chiamata al telefono dell'area di stazionamento;
- c) mediante richiesta da parte del cliente che si presenti direttamente.

In transito:

- a) mediante chiamata da parte delle centrali radio;
- b) mediante richiesta da parte del cliente rivolta direttamente al conducente.

2. Non è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali.

3. Per il noleggio con conducente è consentita l'acquisizione della corsa mediante l'utilizzo di telefoni personali, ed ogni altro metodo di comunicazione personale, ed è consentito accettare prenotazioni del servizio.

Art. 24

Interruzione e rifiuto del servizio

1. Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria, incidente o per altre cause di forza maggiore, senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il committente ha diritto di abbandonare l'autoveicolo, pagando solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

2. Il servizio può essere interrotto anche nel caso in cui l'utente dimostri palesemente stati psichici o atteggiamenti aggressivi o violenti tali da poter pregiudicare la propria o altrui incolumità. In tali casi il conducente, qualora lo ritenesse necessario, segnala l'esistenza della situazione alle forze dell'ordine.

3. Il conducente può rifiutare il servizio richiesto in caso di manifesta, o dichiarata, presenza di malattie pericolose o contagiose, nonché di evidente stato di ubriachezza.

Art. 25

Trasporto dei disabili

1. Durante tutte le fasi del trasporto il conducente ha l'obbligo di assicurare la necessaria assistenza ai soggetti disabili. Tale obbligo non opera nei casi in cui si rende necessaria la presenza di un accompagnatore.

2. Il trasporto delle carrozzine, dei cani-guida e degli altri supporti necessari alla mobilità dei disabili è effettuata gratuitamente.

Art. 26

Sostituzione temporanea alla guida

1. I titolari riportati nella licenza sia di taxi o autonoleggio con conducente possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge n°21 del 15 gennaio 1992 ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 6 del presente regolamento, nei seguenti casi:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per un periodo di ferie non superiori a giorni trenta annui;
- c) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- d) per incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge n°21 del 15 gennaio 1992 ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art.6 del presente regolamento, fino al raggiungimento della maggiore età.

3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato da un contratto a tempo determinato.

4. Il soggetto che intende essere sostituito temporaneamente alla guida presenta istanza, in carta legale, corredata dalla copia del contratto, sottoscritto dallo stesso e dal sostituto, nonché dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti prescritti dall'art.6 del presente regolamento, da parte di quest' ultimo. E', inoltre, necessario presentare la documentazione che giustifichi l'assenza da parte del titolare della licenza.

5. L'istanza viene inoltrata all'Ufficio comunale competente, che provvede al rilascio del provvedimento entro un termine di 30 giorni.

6. Nel caso in cui il titolare di licenza si trovi costretto ad assentarsi dal servizio, ne dà immediata comunicazione, per le vie brevi, all'ufficio comunale competente, inviando la relativa giustificazione entro quarantotto ore. Detta comunicazione prescinde dall'eventuale istanza di sostituzione che lo stesso abbia intenzione di avanzare.

Art. 27

Collaborazione familiare

1. I titolari di licenza possono avvalersi, nello svolgimento del servizio, della collaborazione di familiari in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, sempre che detti familiari risultino in possesso dei requisiti di cui all'art.6 del presente regolamento.

2. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.

3. La richiesta di collaborazione, inoltrata dal titolare della licenza, all'Ufficio comunale competente, va corredata dalla documentazione attestante i requisiti di cui all'art. 6 del presente regolamento, posseduti dal collaboratore.

4. L'Ufficio comunale competente provvede al rilascio del provvedimento entro il termine di 30 giorni dalla richiesta.

5. In concomitanza alla vidimazione annuale della licenza il titolare ha l'obbligo di sottoporre all'esame dell'ufficio comunale competente anche la documentazione relativa al possesso dei requisiti da parte del collaboratore.

6. La perdita del possesso di uno dei requisiti previsti dall'art.6 del presente regolamento, o la mancata presentazione della documentazione di cui al comma precedente, comporta la decadenza dell'autorizzazione di cui al quarto comma.

CAPO IV

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 28

Obblighi dei conducenti o titolari di licenza

1. Nell'esercizio della propria attività i conducenti o titolari di licenza hanno l'obbligo di:

a) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità, in qualsiasi evenienza, e prestare servizio in condizioni decorose, avendo altresì particolare cura della propria persona e della pulizia del mezzo;

b) effettuare, per recarsi nel luogo di destinazione, il percorso più breve e più economico per l'utente, salvo diversa espressa richiesta da parte di quest' ultimo;

- c) consentire l'occupazione di tutti i posti per cui l'autoveicolo è omologato;
- d) rispettare gli obblighi previsti per i turni di servizio;
- e) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto, nel rispetto della normativa vigente nonché dell'art. 593 del Codice Penale;
- f) comunicare, entro 10 giorni, all'Ufficio comunale competente le eventuali variazioni anagrafiche, nonché le modifiche e le variazioni ai dati identificativi o funzionali dell'autoveicolo;
- g) mantenere in perfetto stato di efficienza l'autoveicolo;
- h) consegnare all'Ufficio comunale oggetti smarriti, entro 48 ore dal termine del servizio, qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno dell'autoveicolo;
- i) mantenere in perfetta efficienza la strumentazione di bordo dell'autoveicolo con particolare riguardo al contachilometri e, per i tassisti, al tassametro;
- l) rilasciare all'utente, la ricevuta contenente il numero della licenza, la data, l'importo totale dovuto, il luogo di prelevamento, quello di destinazione e gli eventuali supplementi o riduzioni tariffarie applicate;
- m) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento;
- n) esporre in modo ben visibile, all'interno dell'autoveicolo, il contrassegno di cui al modello _____, con il relativo numero della licenza, nonché il numero telefonico dell'Ufficio Comunale a cui rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio e l'estratto delle condizioni tariffarie in vigore, nelle seguenti lingue: Italiano, Inglese, Francese e Tedesco;
- o) ultimare la corsa, anche se sia scaduto il turno di servizio;
- p) esibire agli organi di vigilanza la licenza e il certificato di iscrizione al ruolo di cui all'art. 6 della legge n° 21 del 15 gennaio 1992, oltre i documenti personali e quelli del veicolo.
- q) il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, il quale può avvalersi della collaborazione familiare, in conformità a quanto previsto dall'art. 230 bis del Codice Civile, o di un sostituto temporaneo alla guida; in entrambi i casi, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla Legge n° 21 del 15 gennaio 1992, dalla Legge Regionale n°29 del 6 aprile 1996, dalla Legge Regionale n°13 del 9 agosto 2002 e dal presente regolamento (vedi articolo 26).

Art. 29

Atti vietati agli esercenti il servizio

Nell'esercizio della propria attività agli esercenti il servizio è vietato:

- a) rifiutare la prestazione del servizio, salvo nei casi in cui il richiedente, nei precedenti servizi, abbia arrecato danno all'autovettura, sia risultato insolvente, abbia tenuto comportamenti gravemente scorretti
- b) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio;
- c) tenere propri animali sull'autoveicolo;
- d) interrompere la corsa salvo nei casi di esplicita richiesta da parte del committente o di accertata forza maggiore o di evidenti pericoli;
- e) richiedere ulteriori compensi oltre quelli riportati sul tariffario;
- f) manomettere il tassametro o effettuare il servizio con il tassametro spento, guasto o privo dell'apposita piombatura;
- g) rifiutare il trasporto del bagaglio, nei casi in cui questo rientri nei limiti di capienza dell'apposito vano;
- h) rifiutare il trasporto dei cani guida, dei supporti (stampelle e/o altro) e/o delle carrozzelle pieghevoli necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap;
- i) fumare o mangiare durante l'espletamento del servizio;
- l) abbandonare, anche temporaneamente, l'autoveicolo durante il proprio turno di servizio, tranne nei casi di necessità;
- m) effettuare il solo trasporto di merci.

Art. 30

Atti vietati agli utenti

Agli utenti è fatto divieto di:

- a) fumare durante il trasporto;
- b) aprire la portiera dalla parte della corrente del traffico;
- c) insudiciare o deteriorare l'autoveicolo;
- d) gettare oggetti dall'autoveicolo;
- e) portare animali domestici a seguito, senza il consenso del tassista;
- f) scendere dal taxi prima di avere pagato il corrispettivo dovuto.

CAPO V

VIGILANZA E SANZIONI

Art. 31

Addetti alla vigilanza

1. Alla Polizia Municipale è demandato il compito di vigilare sul rispetto delle norme contenute nel presente regolamento.
2. All'accertamento delle violazioni del presente regolamento possono procedere anche gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria appartenenti a corpi di polizia diversi da quelli previsti nel comma precedente.

Art. 32

Sanzioni amministrative pecuniarie

Salva diversa disposizione di legge, per le violazioni di cui al presente regolamento si applicano le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267, fermo restando le ulteriori sanzioni previste da altre Leggi e dal presente Regolamento.

Art. 33

Sanzioni amministrative accessorie

1. Per le infrazioni di seguito indicate agli articoli 34, 35, 36 e 37 il Responsabile dell'Area incaricato del servizio dispone l'adozione di uno tra i seguenti provvedimenti:
 - a- Diffida;
 - b- Sospensione della licenza;
 - c- Decadenza della licenza;
 - d- Revoca della licenza.
2. Qualora la violazione accertata comporti l'adozione di uno dei provvedimenti di cui al primo comma, l'organo accertatore invia un rapporto informativo al Responsabile dell'Area incaricato del servizio, corredato di tutti i documenti e gli atti necessari alla valutazione.
3. Il Servizio di cui al comma 1 comunica all'autore della violazione e ad eventuali obbligati in solido, l'avvio del procedimento per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio. Gli interessati hanno facoltà di presentare documentazioni o memorie scritte entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art.6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21.

Art. 37

Revoca

1- Il provvedimento di revoca della licenza è disposto nel caso:

- a) il titolare violi le norme sul cumulo di più licenze di cui all'art. 4 comma 4;
- b) il titolare svolga attività incompatibili o comunque tali da poter compromettere la regolarità e la sicurezza del servizio taxi;

2- L'Ufficio competente del settore attività produttive trasmette copia del provvedimento all'Ufficio provinciale della Motorizzazione civile ed alla Commissione competente per la formazione e la conservazione del ruolo di cui all'art. 6, comma 3 della Legge 15 gennaio 1992, n°21.

Art. 38

Rinuncia

Il titolare o l'erede che intenda rinunciare all'esercizio della licenza presenti istanza di rinuncia al Comune di **MILITELLO ROSMARINO**

Art. 39

Indennizzo

Nessun indennizzo è dovuto in caso di sospensione, decadenza, revoca o rinuncia.

Art. 40

Norme transitorie

1. Sono revocate le licenze di noleggio di rimessa che prevedono l'utilizzo di autoveicoli demoliti, non revisionati o non in grado di circolare alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2 I titolari delle autorizzazioni per noleggio con conducente da rimessa in atto esercitanti l'attività autorizzata e i cui autoveicoli non rientrano nel caso precedente, dovranno entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, adeguare i veicoli a quanto disposto dall'art. 16 del presente regolamento, con eccezione del colore, ed inoltrare apposita istanza con la documentazione prevista, attestante anche il possesso dei requisiti personali di cui all'art. 6.

3 La mancata ottemperanza a quanto previsto dagli articoli 6 e 16, comporterà la revoca dell'autorizzazione.

4 I titolari di licenza per taxi dovranno installare nei propri veicoli il tassametro, sino a quando la Camera di Commercio di Messina non classificherà il Comune di **MILITELLO ROSM.** tra quelli appartenenti nella Provincia di Messina di minore dimensioni.

Letto, approvato e sottoscritto:
IL PRESIDENTE
F.to BLOGNA CALOGERO

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to GIARDINIERI BENEDETTO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA TERESA RICCO

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Addi 24-07-2012



IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto Segretario certifica che la suesesa deliberazione, verrà pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del comune il 26-07-2012, per gg. 15 consecutivi.

Addi, 24-07-2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA TERESA RICCO

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA'

Si certifica che la suesesa deliberazione :

- è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal al come previsto dall'art. 11 LR 44/91, giusta attestazione del messo comunale;
- E' divenuta esecutiva il dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione ai sensi dell'art. 12 LR 44/91 e s.m.i.

E' immediatamente ESEGUIBILE ai sensi dell'art. 12 comma 2° LR 44/91.

Addi,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA TERESA RICCO